



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 /
28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia
Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 02

Oggetto: Conferimento incarico di assistenza e supporto in ambito dei “servizi socio-sanitari ed assistenziali” a Touch to Fly di Silvio Azzilonna

Oggi, 22 Gennaio 2020, nella sede dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dallo Statuto dell’ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all’oggetto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è una tipologia di Ente Pubblico di recentissima istituzione, che, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, è chiamato a potenziare logiche aziendali nella gestione dei servizi offerti a salvaguardia della sua stessa esistenza e, quindi, della funzione di utilità sociale cui assolve;

CHE l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri” è responsabile della gestione amministrativa della Struttura socio sanitaria assistenziale:
Residenza Protetta “Don Giovanni Silvestri”, ubicata in Castellana Grotte - Largo San Giuseppe, 7;

CHE il settore dei servizi socio-sanitari è soggetto ad un radicale riorganizzazione sia dal punto di vista normativo, sia da quello regolamentare e organizzativo attuati dalla Regione Puglia tramite l'approvazione:

- del L.R. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- della L.R. 53/2017 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale";
- del R.R. 4/2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti";

CHE ai sensi dell'art. 12.2 del R.R. 4/2019, essendo la Residenza contrattualizzata per 30 posti letto con la ASL BA, è previsto che a far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentino al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, che dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al suddetto regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nello stesso articolo;

CHE nel succitato art. 12.2 viene chiaramente indicato che "La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017";

CHE con l'approvazione del R.R. 16/2019 "Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" sono stati approvati i Manuali di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera tra le quali rientrano anche le RSA, e che stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.;

CHE i suddetti manuali sono articolati in "Criteri", declinati in "Requisiti" a cui corrispondono le "Evidenze", queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: "Plan" (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: "Do" (attuazione/implementazione);
- terza fase: "Check" (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: "Act" (azione volta al miglioramento della qualità).

CHE l'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede che i Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

CHE per il combinato disposto di cui all'art. 12.2 del R.R. 4/2019 ed all'art. 2, comma 2 del R.R. n. 16/2019, essendo il regolamento sui manuali di Accreditamento intervenuto in data successiva al R.R. n. 4/2019, al fine di stabilire un termine chiaro e preciso a cui le strutture devono attenersi, è stato fissato quale termine ultimo per l'adeguamento ai requisiti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento il termine dell'8 febbraio 2020.

ATTESO che la questione attiene al delicato tema della autorizzazione all'esercizio della struttura, l'adeguamento ai nuovi requisiti e quindi alla continuazione dell'attività della struttura;

CHE la mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017 e quindi la cessazione delle attività della struttura;

RILEVATO che, a tal fine è necessario consultare un professionista esperto, per acquisire apposita pianificazione degli interventi a farsi e suggerire il percorso da seguire, al fine di adempiere a quanto previsto dalla norma e dalle procedure sopra indicate per conseguire la nuova autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale;

CONSIDERATO che:

- il ricorso ad una figura professionale specializzata è necessario tenuto conto sia della complessa normativa sia degli atti finora adottati;
- nell'ambito di questa Azienda, non è presente alcuna risorsa umana che possieda la specifica professionalità necessaria, per rendere autonomamente le suddette prestazioni qualificate e ad alto contenuto di complessità;
- si determina la necessità di un esperto esterno, di comprovata esperienza nell'ambito dei "servizi socio-sanitari ed assistenziali" - sistema di gestione organizzativo e, tale da poter garantire l'assistenza all'Ente;

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che così prevede:

"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la

misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione” ;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni per l'affidamento della collaborazione che necessita a soggetto esterno all'Ente e specificato che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'Ente ed attiene all'obiettivo di pervenire ad una risoluzione delle problematiche legate alla complessità delle procedure e della documentazione richiesta, nonché ad evitare eventuali inadempienze che metterebbero l'Ente nelle condizioni di non poter continuare a svolgere le attività in corso;
- la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della medesima presuppone specifica competenza ed esperienza non reperibile nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo;

VISTO l'art. 7 del “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali dell'ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, che prevede la possibilità di conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, e, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, qualora l'incarico da conferire abbia un valore inferiore o pari ad € 5.000,00 esclusi IVA o oneri di altra natura;

ATTESO che l'incarico può essere conferito Touch To Fly di Silvio Azzilonna con studio in Ostuni alla via Lupo Protospata, 49 che, interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile ad accettare e svolgere l'incarico de quo per il compenso di € 1.800,00 oltre contributo 4% e IVA al 22%, per la richiesta prestazione altamente qualificata;

ESAMINATO il curriculum formativo e professionale dell'Ing. Silvio Azzilonna e ritenuto lo stesso rispondente, per qualificazione professionale ed esperienza specifica con riguardo ad attività nel settore “finalizzato allo sviluppo, implementazione e certificazione di Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, Privacy” prestata in favore della pubblica amministrazione, allo scopo dell'incarico;

VISTO lo schema di convenzione allegato regolante i rapporti tra il sopraccitato professionista e l'Azienda;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del suindicato schema di convenzione e di autorizzare il Responsabile del Servizio, per conto e nell'interesse dell'Ente, alla sottoscrizione della convenzione definitiva;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. ed in particolare l'art. 7 comma 6 che elenca i presupposti di legittimità per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a collaboratori esterni per esigenze cui le stesse non possano far fronte con personale in servizio;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed assegnato il PEG al sottoscritto Direttore Generale;

RICONOSCIUTA al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza al fine di assicurare la continuità della gestione dell'Ente;

VISTA la vigente normativa Regionale di riferimento per l'ASP;


VISTO il vigente Statuto dell'ASP "Don Giovanni Silvestri";
VISTE le linee guida per le Aziende Pubbliche di servizi alle Persone, diramate in data 29.09.2010 dalla Regione Puglia;
VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte;

D E L I B E R A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo intendendosi qui riportate e trascritte;
- 2. DI CONFERIRE** incarico a Touch To Fly di Silvio Azzilonna con studio in Ostuni alla via Lupo Protospata, 49 al fine di acquisire lo sviluppo e implementazione del Sistema di Gestione Organizzativo in conformità al Manuale di Accreditamento previsto dalla Regione Puglia e all'assistenza necessaria per l'ottenimento dell'Accreditamento.
- 3. DI DARE ATTO** che l'incarico di cui sopra viene conferito ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con riferimento alle attività istituzionali dell'ASP;
- 4. DI STABILIRE**, per il rapporto di collaborazione che si instaura, di durata dal 21.01.2020 al 08.02.2020, il compenso di € 1.800,00 oltre contributo 4%, e IVA al 22%, da corrispondere al netto delle ritenute di legge;
- 5. DI STABILIRE** che tale compenso, comprensivo di ogni eventuale spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico, sarà corrisposto all'atto del completamento delle attività cui attiene, oggetto di incarico;
- 6. DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato, diretto a regolare i rapporti tra Touch To Fly di Silvio Azzilonna e l'ASP "Don Giovanni Silvestri";
- 7. DI AUTORIZZARE** il Direttore Generale alla sottoscrizione della convenzione definitiva per conto e nell'interesse dell'Ente;
- 6. DI IMPEGNARE E IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.872,00 al Cap. 370,00 di PEG 2020– epigrafato: "Compensi a collaboratori per prestazioni professionali", dando atto che la stessa attiene ad attività necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 7. DI DARE ATTO** che si provvederà all'adempimento della pubblicazione sul sito internet dell'ASP "DON GIOVANNI SILVESTRI", nella Sezione "Trasparenza", del suddetto incarico, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché alla prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., quali condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
(Avv. Massimo L. C.)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal 23 GEN. 2020 senza opposizione
Castellana Grotte, _____

Il Segretario
(Elisabetta Manghisi)